

Allegato "B" all'atto n. 83.995/27.791di repertorio

STATUTO DEL REGISTRO DEGLI OSTEOPATI D'ITALIA

Sezione 1

PRINCIPI GENERALI E FINALITA'

Art. 1 - Costituzione - Denominazione

Art. 2 - Sede

Art. 3 - Finalità

Art. 4 - Patrimonio ed esercizio sociale

Art. 5 - Durata dell'Associazione e partecipazioni

I SOCI

Art. 6 – Membri, condizioni di ammissione e rapporti tra soci

Art. 7 – Diritti dei soci

Art. 8 – Obblighi dei soci

Art. 9 – Tenuta del Registro - Modalità di iscrizione all'Associazione

Art. 10 – Perdita della qualità di socio

Sezione II

ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 11 - Organi istituzionali

Art. 12 - Il Presidente

Art. 13 - Consiglio Direttivo e Comitato di Presidenza

Art. 14 - Gestione ordinaria

Art. 15 – Assemblea – Competenze - Convocazioni

Art. 16 - votazione

Art. 17 - La Commissione Didattica

Art. 18 - Collegio dei Probiviri

Art. 19 – Revisore legale dei Conti

Sezione III

PROCEDIMENTI DISCIPLINARI – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 20 – Sanzioni disciplinari e relativo procedimento

Art. 21 - Clausola compromissoria

Art. 22 – Norme finali

Sezione 1

PRINCIPI GENERALI E FINALITA'

Art. 1 - Costituzione - Denominazione

1. Il Registro degli Osteopati d'Italia (R.O.I.) si é costituito con atto pubblico il giorno 29 settembre 1989 in Chieti, presso lo studio del Notaio Dott. Maria Bianca Pizzutelli (repertorio 12077 raccolta 2496).

2. L'attività dell'Associazione è regolata dalle norme del presente Statuto (di seguito denominato "Statuto") nonché dalle fonti in esso indicate e dalle deliberazioni degli Organi associativi adottate in conformità di dette norme.

3. L'Associazione non ha fini di lucro, essendo tutti i proventi destinati all'attività associativa che viene svolta su tutto il territorio nazionale stante la diffusione territoriale contraddistinta da macro-regioni, come meglio esplicitate nel Regolamento elettorale.

Art. 2 - Sede

1. L'Associazione ha sede nel luogo di esercizio professionale del Presidente in carica, attualmente in Parma, Via Goito n. 16, salvo diverse deliberazioni del Consiglio Direttivo ratificate dalla prima Assemblea Generale dei Soci.

Art. 3 - Finalità

1. Il Registro degli Osteopati d'Italia, è una associazione che svolge attività di

autoregolamentazione, autodisciplina, rappresentanza, coordinamento ed indirizzo del sistema educativo, deontologico, culturale e professionale dell'osteopatia in generale, al quale aderiscono i suoi iscritti.

2. A tale fine, il ROI ha il compito di:

- a) riconoscimento professionale della figura di osteopata nonché la partecipazione a tutte le iniziative utili al percorso di riconoscimento;
- b) coordinare, catalogare, unire in un fronte associativo, sociale e professionale unico tutti gli osteopati operanti nel territorio italiano, anche stipulando protocolli d'intesa con altre associazioni o federazioni o sindacati che perseguono i medesimi fini istituzionali;
- c) salvaguardare la dignità, la libertà e l'indipendenza professionale dell'osteopata anche esercitando, qualora necessario, potere disciplinare nei confronti dei suoi Associati;
- d) tutelare il prestigio e gli interessi professionali, morali e giuridici degli osteopati operanti nel territorio italiano;
- e) promuovere l'assistenza e il patrocinio nei confronti dei propri iscritti;
- f) favorire lo sviluppo, la diffusione ed il corretto utilizzo dell'osteopatia nonché l'integrazione socio-professionale dell'osteopata e, a tal fine, organizza incontri, convegni, seminari, dibattiti e tavole rotonde inerenti alle tematiche e problematiche della professione osteopatica in generale;
- g) contribuire al miglioramento della qualità della vita umana in termini soggettivi e ambientali;
- h) tutelare gli utenti perseguendo la qualità più elevata della ricerca, dell'aggiornamento e della formazione culturale e professionale dei

suoi Associati;

- i) sollecitare e sostenere ogni iniziativa intesa a migliorare il progresso culturale e professionale dei suoi iscritti attraverso la promozione della formazione permanente e l'educazione continua in osteopatia;
- j) garantire e tutelare l'utenza da abusi od incompetenze esercitate da chi non abbia ottenuto una formazione adeguata per l'esercizio dell'osteopatia;
- k) svolgere funzioni di rappresentanza nei confronti delle Autorità dello Stato, delle forze politiche, altre Associazioni, imprese, forze produttive e sociali o di qualsiasi altra Istituzione pubblica o privata;
- l) compilare e pubblicare l'elenco dei suoi Soci iscritti in un apposito Registro informatico;
- m) esercitare, attraverso la Commissione Didattica, tutte le competenze relative alla programmazione, coordinamento ed indirizzo delle attività didattiche del corso di studio in osteopatia nel pieno rispetto dell'autonomia statutaria, istituzionale, e scientifica dei singoli istituti privati per la formazione culturale e professionale in osteopatia riconosciuti e monitorati dal ROI;
- n) svolgere attività di accreditamento degli istituti privati per la formazione culturale e professionale in osteopatia (Scuole) operanti sul territorio italiano e/o estero verificandone la congruità degli ordinamenti didattici e formativi con i principi che regolano l'ordinamento accademico approvati dalla Commissione del ROI;
- o) promuovere e controllare i percorsi didattico formativi e di aggiornamento post-diploma (post graduate) riconosciuti e

patrocinati dal ROI in qualunque sede;

p) identificare le caratteristiche e le peculiarità proprie della professione osteopatica utili alla definizione del profilo professionale dell'osteopata;

q) svolgere ogni altra attività funzionale utile al raggiungimento dei propri fini istituzionali e più in generale alla rappresentanza degli interessi generali e specifici dei soci del ROI anche avvalendosi dell'opera di società, enti, dipendenti, professionisti, collaboratori, tecnici, periti, unità organizzative e/o organi istituzionali del ROI o singoli soci con mandato del Consiglio Direttivo retribuiti e indennizzati secondo le modalità approvate dall'Assemblea Generale dei Soci del ROI.

3. Il ROI riconosce nell'informazione, nella comunicazione e nella trasparenza la condizione essenziale per garantire la partecipazione dei Soci alla vita dell'Associazione nonché il mezzo per assicurare il migliore raggiungimento dei propri fini istituzionali.

Per conseguire tali obiettivi il ROI provvede:

- alla eventuale pubblicazione di un Bollettino Ufficiale nonché con la utilizzabilità di un sito *web* ufficiale dell'Associazione dove sono riportati tutti i regolamenti, provvedimenti, documenti ed atti ufficiali dell'Associazione nonché tutte le altre informazioni utili allo svolgimento dei suoi fini istituzionali;
- all'utilizzo in connessione con altri soggetti pubblici e privati, degli strumenti di comunicazione anche attraverso la promozione di attività editoriali con bollettini, organi di stampa, periodici ufficiali, o

utilizzando ogni altra forma o mezzo di comunicazione, potendosi avvalere per tale diffusione dell'opera di professionisti esterni, retribuiti o meno, ricercando forme pubblicitarie per la copertura delle spese o delegando tale ricerca a terzi.

Art. 4 - Patrimonio ed esercizio sociale

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- contributi annuali dei Soci (Quote associative);
- eventuali quote straordinarie;
- utili derivanti da cessioni di beni, sponsorizzazioni o altre attività a pagamento di natura commerciale;
- eventuali erogazioni, donazioni e lasciti di enti o persone fisiche;
- ogni altra entrata iscritta nel bilancio di previsione ed approvata dall'Assemblea Generale dei Soci.

2. I fondi a disposizione dell'Associazione debbono essere utilizzati per conseguire gli scopi istituzionali di cui all'art. 3.

3. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà;
- disponibilità liquide ed ogni investimento delle stesse.

4. L'esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ogni anno solare.

5. Il Consiglio provvede all'amministrazione dei beni spettanti al ROI e propone all'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo nelle modalità e nei termini approvati in sede deliberante da parte dall'Assemblea Generale dei Soci così come disciplinato in un apposito regolamento amministrativo costituente parte integrante del presente statuto.

6. Il Consiglio, per lo svolgimento delle sue attività istituzionali, stabilisce una quota associativa annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci.

7. Gli organi di governo elettivi del ROI (Consiglio Direttivo e Collegio dei Probiviri), nell'esercizio dei propri fini istituzionali, deliberano l'attività economica, finanziaria, amministrativa e contabile secondo quanto approvato dall'Assemblea Generale dei Soci nonché con le modalità previste nel regolamento amministrativo.

Art. 5 - Natura dell'Associazione, scioglimento della stessa e destinazione del patrimonio.

1. Ai fini dell'applicazione delle vigenti normative fiscali e contabili, il ROI costituisce ente associativo non commerciale ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e del D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e successive modificazioni.

2. In particolare, ai sensi e per gli effetti dell'art.148, comma 8, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e dell'art.4, comma 7 del D.P.R. 26.10.1972 n. 633 si attesta che il ROI si uniforma ai seguenti principi, come meglio esposto in seguito:

a) divieto di distribuzione utili e obbligo di devolvere il patrimonio in caso di scioglimento;

b) disciplina uniforme del rapporto e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati il diritto di voto per l'approvazione e la modificazione dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;

c) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni del presente statuto;

d) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'art. 2532, comma 2, del Cod. Civ., sovranità dell'Assemblea degli associati, criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;

e) intrasmissibilità della quota o contributo associativo e non rivalutabilità della stessa.

3. Il patrimonio del ROI è costituito dai contributi degli associati, dai corrispettivi specifici per prestazioni o servizi, da donazioni o lasciti elargiti per il conseguimento degli scopi statutari e da ogni altro contributo legittimamente acquisito.

4. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

5. Gli avanzi di gestione e qualunque disponibilità di cassa saranno sempre impiegati per la realizzazione di finalità statutarie o di quelle ad esse direttamente connesse.

6. In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o di pubblica utilità, senza fini di lucro, da designarsi dall'Assemblea degli associati, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione se imposta dalla legge.

Art. 6 - Durata e partecipazioni

1. La durata dell'Associazione é stabilita a tempo indeterminato.

2. L'Associazione può partecipare alla costituzione di altre forme aggregative utili al perseguimento degli scopi statutari quali:

- fondazioni, federazioni, etc.;
- comitati ed Enti e prendere parte ad essi.

3. L'Associazione può inoltre:

- aggregarsi ad altri organismi, Associazioni, Federazioni, etc.;
- costituire consorzi, sia in Italia che all'estero;
- concedere e ricevere contributi da Enti.

I SOCI

Art. 7 - Membri, condizioni di ammissione e rapporti tra i soci

1. I membri del ROI sono distinti in Soci Attivi, Soci Postulanti, Soci Onorari, Soci Emeriti e Soci Sostenitori.

2. I Soci Attivi, salvo diverse disposizioni e regolamenti in materia approvati precedentemente all'entrata in vigore del presente Statuto, sono gli osteopati professionisti di nazionalità italiana, e non, che dopo aver conseguito un diploma di scuola media superiore presso una scuola statale o titolo equipollente, abbiano conseguito un Diploma di Osteopatia presso le Scuole riconosciute ed accreditate dalla Commissione Didattica del ROI, che abbiano superato l'esame di idoneità o con altre modalità, approvate dall'Assemblea Generale dei Soci del ROI, su proposta congiunta della Commissione Didattica e del Consiglio Direttivo. Tutti coloro che abbiano conseguito un titolo di studio in osteopatia presso Scuole non riconosciute od accreditate dalla Commissione Didattica del ROI, per accedere in qualità di soci attivi del Registro devono attenersi alle disposizioni proposte dalla Commissione alla quale

competete esaminare la domanda di equipollenza del titolo ed i *curricula* didattici presentati dal candidato decidendo l'eventuale debito formativo e la conseguente integrazione e/o recupero dei crediti mancanti.

3. I Soci Postulanti sono gli iscritti all'ultimo anno del corso di formazione culturale e professionale in osteopatia presso le Scuole riconosciute dalla Commissione Didattica del ROI. La qualifica di socio postulante è temporanea e dura due anni. Al termine del biennio si procede alla verifica dei requisiti d'ammissione di cui a comma 2 del presente articolo; in caso negativo, la qualifica di socio postulante decade.

4. I Soci d'Onore sono scelti tra le personalità italiane e straniere che per meriti particolari o comprovate ragioni culturali e/o umanitarie e/o scientifiche abbiano reso onore o contribuito in modo significativo alla crescita ed alla diffusione dell'osteopatia. sia in campo nazionale che internazionale.

5. I Soci Emeriti sono i soci attivi dell'Associazione, nominati dall'Assemblea su proposta del Direttivo e/o dei Soci, che abbiano svolto onorati servizi, dando lustro alla disciplina osteopatica in campo nazionale e/o internazionale.

6. I Soci Sostenitori sono i membri esterni all'Associazione, qualificati tali dal Consiglio Direttivo, che per comprovate ragioni culturali, umanitarie e/o politiche e/o economiche contribuiscono in modo tangibile alla diffusione ed al progresso della tecnica e della filosofia osteopatica. Tra essi sono comprese le Scuole riconosciute dal ROI per la formazione didattica, le quali sono soggette al pagamento di un contributo di funzionamento da annoverarsi tra le entrate istituzionali del ROI.

7. L'iscrizione effettiva all'Associazione è ratificata dalla deliberazione del

Consiglio Direttivo, previa istruttoria sulla domanda espletata dalla Segreteria ed al pagamento della quota associativa annuale. Dell'iscrizione ne verrà data comunicazione all'interessato anche con modalità telematiche.

8. E' assicurata e garantita ad ogni iscritto assoluta libertà di espressione, compreso il diritto di critica, ma vincolato nell'ambito delle sedi istituzionali dell'Associazione (Assemblea Generale, Consiglio Direttivo ed Area Soci) e manifestato in forma corretta, costruttiva, non denigratoria nell'assoluto rispetto reciproco tra i Soci; ogni altra forma costituisce violazione del codice deontologico, ed è oggetto di provvedimento disciplinare da parte del Collegio dei Probiviri.

9. Non è consentita la contemporanea iscrizione ad altra Associazione che persegue fini contrari all'Art. 3 del presente Statuto.

10. E' espressamente esclusa la temporaneità della qualità di socio e della partecipazione alla vita associativa.

Art. 8 - Diritti dei Soci

1. I Soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale, con l'esclusione dei soci postulanti hanno diritto, di:

- a) utilizzare la sigla M.R.O.I.;
- b) avere il numero e la tessera d'iscrizione del ROI, nonché un eventuale attestato che certifichi il possesso dei requisiti di iscrizione all'associazione, che ne abiliti l'esercizio abituale dell'attività nell'osservanza dei principi dello Statuto, la competenza e l'aggiornamento professionale svolto, qualora previsto dalle normativa di riferimento in vigore;
- c) partecipare alle assemblee (ordinarie e straordinarie)

dell'Associazione facendo parte dell'elettorato per l'elezione degli organi di governo elettivi e delle cariche istituzionali del ROI;

d) inviare per pubblicazione nel sito web ufficiale dell'Associazione (Area Soci) eventuali testi, documenti o atti (proposte deliberative, mozioni, interrogazioni, interpellanze, comunicati, valutazioni, pareri, progetti, lavori di approfondimento su argomenti di interesse istituzionale per il ROI o altri documenti e/o atti) purché su questioni di alto profilo culturale e professionale e comunque concretamente utili al raggiungimento dei fini istituzionali del ROI;

e) presentare all'assemblea e agli organi di governo elettivo del ROI proposte deliberative, mozioni, emendamenti, interrogazioni o quant'altro atto normativo, documento o testo che possa essere utile al conseguimento dei fini istituzionali dell'Associazione;

f) disporre della *password* per poter accedere all'Area Protetta del sito web ufficiale dell'Associazione (Area Soci);

g) ricevere abbonamenti a riviste, bollettini, pubblicazioni del ROI oltre che avvalersi dei servizi e consulenze istituiti presso l'Associazione;

h) ai soci ed ai terzi sarà garantito il diritto di accesso agli atti con facoltà di estrarne copia, previa motivata istanza scritta e nel rispetto della legislazione vigente a tutela della riservatezza dei dati.

Art. 9 - Obblighi dei Soci

1. I Soci del ROI con la loro iscrizione ed il pagamento della quota associativa annuale riconoscono ed accettano i seguenti principi e criteri di comportamento:

- il rispetto dell'etica osteopatica e della deontologia professionale;

- il rispetto reciproco tra colleghi e le altre figure professionali;
- la cooperazione in materia di conseguimento dei fini istituzionali del ROI, con particolare riguardo alla circolazione delle informazioni e dei dati disponibili.

2. A tali fini i Soci del ROI hanno l'obbligo di rispettare:

- lo Statuto;
- il Codice Deontologico;
- i Regolamenti e provvedimenti approvati in sede deliberante da parte dell'Assemblea Generale dei Soci del ROI.

3. I Soci, all'atto del rinnovo della quota d'iscrizione annuale del ROI, si impegnano ad accettare e rispettare il presente Statuto, il Codice deontologico nonché tutti i regolamenti e provvedimenti del ROI e le loro eventuali successive modifiche discusse ed approvate dall'Assemblea (cd. vincolo di rispetto obbligatorio).

4. Tutti i regolamenti e/o provvedimenti che abbiano il vincolo di rispetto obbligatorio da parte di tutti i Soci sono proposti dal Direttivo e/o dai Soci e ratificati ed approvati in via definitiva da parte dall'Assemblea Generale dei Soci.

5. Per esigenze di snellezza gestionale, onde favorire il migliore svolgimento dell'attività di Segreteria e con minore aggravio anche in termini economici, i soci si obbligano a comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica, se diverso da quello istituzionale, ed il numero di fax. In tal modo tutte le comunicazioni, convocazioni comprese, avverranno prioritariamente mediante tali strumenti telematici.

6. E' obbligatorio, per i soci attivi, la titolarità di forme assicurative per la re-

sponsabilità civile, come meglio esplicitato nel Codice Deontologico.

7. L'inosservanza dei regolamenti e/o provvedimenti che abbiano il vincolo di rispetto obbligatorio da parte di tutti i Soci approvati in via definitiva da parte dall'Assemblea Generale dei Soci del ROI può rappresentare causa di sanzione disciplinare nei confronti dei Soci inadempienti.

8. I Soci che si rendano colpevoli di violazioni del Codice Deontologico nonché di abusi o mancanze nell'esercizio della professione o, comunque, di fatti disdicevoli al decoro e all'etica osteopatica e della deontologia professionale, sono sottoposti d'ufficio a procedimento disciplinare da parte del Collegio dei Probiviri.

9. Tutte le sanzioni disciplinari sono discusse e deliberate dal Collegio dei Probiviri, come meglio esplicitato nei successivi articoli.

Art. 10 – Tenuta del Registro - Modalità di iscrizione all'associazione.

1. Il Consiglio Direttivo del ROI procede entro il mese di marzo di ogni anno, alla revisione generale dell'elenco degli iscritti all'Associazione ed alle occorrenti variazioni.

2. Entro il mese di aprile di ogni anno, il ROI provvede alla stampa ed alla pubblicazione nel sito web ufficiale dell'Associazione del Registro degli Osteopati d'Italia.

3. Il Registro è formato secondo l'ordine alfabetico o la classificazione territoriale.

4. Per ogni iscritto sono indicati: il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita; la cittadinanza, ove si tratti di osteopata straniero; il domicilio; la data di iscrizione nell'Associazione, la sede dell'attività, riferimenti telefonici e telematici.

5. Oltre il numero progressivo è indicato per ogni iscritto il numero d'ordine corrispondente all'anzianità di iscrizione nell'Associazione.

6. L'anzianità di ciascun professionista è stabilita dalla data della deliberazione di iscrizione nell'Associazione.

7. Nel caso di parità di tale data si tiene conto di quella del conseguimento dell'attestato-diploma di osteopata e, sussidiariamente dell'età.

In apposita colonna dell'Albo è indicata la certificazione professionale FAC.

8. Fino alla pubblicazione del nuovo Albo le cancellazioni e le variazioni si annotano a fianco del nome degli iscritti ai quali si riferiscono.

9. La domanda di iscrizione, in forma scritta, è indirizzata alla Segreteria del ROI e deve essere corredata dai seguenti documenti:

- attestato di osteopata rilasciato da Scuole riconosciute dal ROI o da altre autorità competenti;
- certificato di residenza rilasciato nel mese di presentazione della domanda;
- due foto formato tessera;
- copia del certificato di attribuzione del numero di codice fiscale;
- certificato generale del casellario giudiziale;
- consenso firmato ai sensi della legge sulla *privacy* (legge 675/96) per l'autorizzazione della pubblicazione dei dati personali nelle stampe e nel sito web ufficiale dell'Associazione;
- indirizzo di posta elettronica o numero di fax ove ricevere le comunicazioni;
- estremi della polizza professionale per la responsabilità civile.

La Segreteria, esaminata formalmente la domanda, comunica all'interessato

gli estremi bancari per provvedere al pagamento della quota associativa annuale e, successivamente alla verifica della riscossione, provvede alla formalità dell'iscrizione da sottoporre comunque alla ratifica ad opera del Consiglio Direttivo.

10. I Soci Attivi devono praticare l'Osteopatia, favorendone la divulgazione con chiarezza ed onestà.

11. La persistenza della qualità di Socio Attivo è subordinata al versamento della quota annuale associativa entro il 31 marzo di ogni anno ovvero entro il diverso termine fissato dal Consiglio direttivo.

Art. 11 - Perdita della qualità di socio

1. La qualità di Socio si perde per:

- decesso;
- recesso;
- cambiamento di attività professionale;
- morosità nel pagamento della quota annuale associativa;
- indegnità per infrazione del Codice Deontologico.

2. L'eventuale recesso di un Socio deve essere comunicato, mediante lettera raccomandata, entro e non oltre il primo trimestre dell'anno in corso. In caso di recesso la quota associativa, ove già versata, non è rimborsabile e pertanto resta acquisita dall'Associazione nella sua totalità.

I ritardi di pagamento della quota associativa sono assoggettate al diritto di mora determinato dal Consiglio Direttivo.

3. In caso di morosità, dopo un sollecito scritto al quale non sia seguito il pagamento, al termine dell'anno solare il Socio, pur rimanendo debitore della quota annuale, sarà sottoposto a procedimento disciplinare.

4. In casi particolari il Consiglio Direttivo consente al Socio di posticipare il pagamento della quota associativa, a condizione che l'interessato abbia presentato domanda scritta al Consiglio Direttivo stesso.

5. La qualità di socio è personale e non è trasferibile o trasmissibile a terzi.

Sezione II

ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 12 - Organi istituzionali

1. Sono organi del ROI:

- il Presidente;
- il Vice-Presidente;
- il Tesoriere o Direttore Amministrativo;
- il Segretario ;
- il Consiglio Direttivo;
- il Comitato di Presidenza;
- l'Assemblea Generale dei Soci (o altro organo di carattere centrale e/o nazionale approvato dall'Assemblea Generale dei Soci);
- la Commissione Didattica (o altro organo delegato approvato dall'Assemblea generale dei Soci);
- il Collegio dei Probiviri;
- il Revisore legale dei Conti;
- le Assemblee Speciali Macro-Regionali e/o eventuali Collegi e/o Esecutivi e/o Segreterie Regionali e Provinciali o altri organi periferici di rappresentanza dei Soci Attivi del ROI ed ogni altro organo e/o unità organizzativa approvato e regolamentato dall'Assemblea Generale dei Soci.

Art. 13 - Il Presidente

1. Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento il Vice-Presidente, svolge funzioni generali di impulso, indirizzo e di alta vigilanza, predispone ed attua le strategie per lo sviluppo e la crescita dell'Associazione.

2. Il Presidente del ROI, in qualità di vertice istituzionale:

- rappresenta legalmente il Registro degli Osteopati d'Italia;
- è il Garante dello Statuto e dei Regolamenti;
- rappresenta globalmente tutti gli organi del ROI;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo predisponendone l'ordine del giorno coordinandone le attività;
- convoca e presiede l'Assemblea Generale dei Soci applicandone le delibere;
- emana i Decreti e i provvedimenti approvati dal Consiglio Direttivo da inviare, per eventuale ratifica definitiva, all'Assemblea Generale dei Soci;
- cura l'esecuzione dei regolamenti, statuti e provvedimenti e di tutte le altre delibere ed atti ufficiali approvate dal Consiglio Direttivo;
- vigila sull'osservanza di tutte le norme concernenti l'ordinamento istituzionale, deontologico, amministrativo ed accademico del ROI;
- sigla accordi e firma contratti e convenzioni discussi ed approvati dall'Assemblea Generale dei Soci;
- esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dall'ordinamento del ROI, dallo Statuto e dai regolamenti.

3. La carica di Presidente è incompatibile con soggetti che, personalmente ovvero per interposta persona, rivestano una posizione direttiva (quale Di-

rettore e/o amministratore) all'interno di Istituti privati per la formazione culturale e professionale in osteopatia (Scuole) riconosciute dal ROI. Sull'ammissibilità alla candidatura, delibera a maggioranza semplice dei presenti, anche per delega, l'assemblea degli Associati.

4. Il Presidente può delegare in propria rappresentanza un altro membro del Consiglio Direttivo, può avvalersi di tecnici per rappresentare il ROI in occasione di trattative nazionali, può nominare altre figure e/o organi con incarichi speciali che lo coadiuvino nello svolgimento delle sue funzioni istituzionali.

5. Adotta, in situazioni straordinarie di necessità e comprovata urgenza (gestione straordinaria) provvedimenti ed atti di competenza del Consiglio Direttivo informando immediatamente i Consiglieri e sottoponendoli all'organo stesso per la ratifica nella seduta immediatamente successiva. L'Assemblea Generale dei Soci del ROI provvede alla ratifica definitiva nella successiva adunanza generale. In caso di mancata ratifica i provvedimenti adottati dal Presidente decadono.

6. Il Presidente dura in carica cinque anni ed è rieleggibile solo una volta per un totale di due mandati consecutivi. La carica di Presidente è incompatibile con qualunque altra carica, salvo che con quella di Segretario, Vicepresidente e Tesoriere in caso di impedimento o decesso di questi ultimi.

Art. 14 - Consiglio Direttivo e Comitato di Presidenza

1. L'Associazione è diretta ed amministrata dal Consiglio Direttivo (o Consiglio di Amministrazione) presieduto dal Presidente, eletto secondo quanto previsto dal regolamento elettorale.

2. Il Consiglio Direttivo è il massimo organo deliberante in ogni settore e/o

organo periferico del ROI. E' composto da almeno otto membri, eletti secondo quanto prescritto e disciplinato dal regolamento elettorale ratificato dall'Assemblea Generale dei Soci del ROI.

3. La carica di Consigliere è incompatibile con soggetti che, personalmente ovvero per interposta persona, rivestano una posizione direttiva (quale Direttore e/o amministratore) all'interno di Istituti privati per la formazione culturale e professionale in osteopatia (Scuole) riconosciute dal ROI. Sull'ammissibilità alla candidatura, delibera a maggioranza semplice dei presenti, anche per delega, l'assemblea degli Associati.

4. Il Vice-Presidente, il Segretario Generale ed il Tesoriere sono eletti secondo quanto disciplinato dal regolamento elettorale. I Consiglieri durano in carica cinque anni e sono rieleggibili solo una volta per un totale di due mandati.

5. Ai Consiglieri nel corso dello svolgimento delle loro funzioni istituzionali competono indennità di presenza secondo quanto espressamente previsto e disciplinato nel regolamento amministrativo. Inoltre, agli stessi, per incarichi effettuati in relazione alla loro carica istituzionale, competono il rimborso delle spese afferenti al trasferimento, vitto e alloggio sostenute e idoneamente documentate.

6. Il Vice-Presidente è incaricato del controllo del rispetto dell'etica osteopatica, della deontologia professionale.

7. Il Segretario è incaricato della corrispondenza, della tenuta del Registro (elenco iscritti), della tenuta dei verbali del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale dei Soci nonché della pubblicazione nel sito web del ROI (Area Soci) e del protocollo di tutti i decreti, delibere, provvedimenti, direttive, disposi-

zioni, comunicati, note, circolari, pareri, rapporti, relazioni o altri dispositivi ed atti ufficiali emanati dal Consiglio Direttivo nello svolgimento delle sue funzioni istituzionali.

8. Il Tesoriere è incaricato della gestione dell'attività finanziaria, amministrativa e contabile secondo quanto previsto nel regolamento amministrativo.

9. Il Consiglio Direttivo viene convocato ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario ovvero quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei Consiglieri; comunque, in sessione ordinaria almeno tre volte all'anno. I Soci Attivi che ne facciano espressamente richiesta, nei limiti logistici permessi dalle aule in cui avvengono le riunioni, possono partecipare senza diritto di voto e di intervento alle sedute del Consiglio Direttivo purché non arrechino in nessun modo disturbo ai lavori del Consiglio. Il Presidente del ROI ha comunque la facoltà di allontanare il Socio che con il suo comportamento arrechi qualsiasi forma di interferenza o fastidio ingiustificato.

10. Per la validità delle sedute del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei Consiglieri. In caso di necessità ed urgenza, il Consiglio Direttivo può delegare (a mezzo lettera, fax ovvero mail) l'ordinaria amministrazione, senza limite di materia, ad un comitato ristretto (c.d. Comitato di Presidenza) composto dal Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere (ovvero da altro Consigliere). Le decisioni assunte dal Comitato di Presidenza debbono essere tempestivamente comunicate ai Consiglieri assenti e vengono ratificate nella prima riunione utile del Consiglio Direttivo.

11. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche con collegamento audio/video dei partecipanti a condizione che:

a) il Presidente accerti l'identità dei Consiglieri intervenuti con collegamento

audio/video;

b) sia garantita ad ogni intervenuto la possibilità di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno;

12. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono approvate se ottengono i voti favorevoli della maggioranza dei presenti dei Consiglieri. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

13. Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente; in sua assenza, dal Vice-Presidente; in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano di iscrizione al ROI.

14. Qualora un Consigliere decada o rinunci per qualunque motivo alla carica, viene sostituito da colui che lo segue nella lista degli eletti. Qualora non vi siano altri eletti il Consiglio resta in carica in numero ridotto, sino alle elezioni successive.

15. Per ogni seduta del Consiglio è redatto apposito verbale a cura del Segretario contenente:

- a) la data della sessione e l'ordine del giorno;
- b) l'indicazione dei presenti e degli assenti;
- c) eventuali dichiarazioni dei presenti;
- d) i termini essenziali della discussione;
- e) i risultati delle votazioni;
- f) il testo definitivo delle questioni deliberate.

Chiunque intenda fare iscrivere a verbale una dichiarazione è tenuto a consegnare il testo al Segretario nel corso della seduta.

16. Stralci o versioni integrali dei verbali possono essere pubblicati nell'area riservata del sito web ufficiale dell'Associazione (Area Soci) tutte le volte che

il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.

17. Il testo definitivo dei verbali viene ratificato nella prima riunione utile del Consiglio e successivamente stampato nel relativo libro verbali delle adunanze. In caso di urgenza, le deliberazioni saranno comunicate in via telematica a tutti i Consiglieri, con conferma di ricezione, ed in caso di dissenso esplicito, sempre a mezzo della posta elettronica, il testo dei verbali si intenderà così approvato.

Art. 15- Gestione ordinaria

1. Il Consiglio Direttivo adotta e/o modifica i seguenti regolamenti:

- Statuto ;
- Regolamento Amministrativo;
- Codice Deontologico;
- Regolamento Elettorale;
- Regolamento interno del Collegio dei Probiviri;
- ogni altro regolamento emanato dal ROI e ratificato dall'Assemblea Generale dei Soci.

E' consentito al Presidente, al Segretario ed al Tesoriere l'invio telematico ai soci delle convocazioni assembleari, o comunicazioni diverse, con conferma telematica di ricezione.

2. Le modifiche dei regolamenti sono proposte dal Consiglio Direttivo e/o dai Soci e ratificate in sede deliberante con il voto della maggioranza dei presenti dall'Assemblea Generale dei Soci.

3. Per quanto riguarda la gestione ordinaria, deliberata in piena autonomia normativa ed organizzativa, al Consiglio Direttivo del ROI spettano le seguenti attribuzioni:

- a) svolgere attività di coordinamento ed indirizzo, amministrativo, deontologico, culturale e professionale al quale si adeguano i suoi iscritti anche promovendo ed attuando tutte le azioni finalizzate all'ascolto permanente dei suoi Associati;
- b) salvaguardare la dignità, la libertà e l'indipendenza professionale dell'osteopata nonché la tutela di tutti gli interessi connessi alla sua attività professionale;
- c) ratifica l'iscrizione dei nuovi soci;
- d) compilare e tenere l'elenco dei soci attivi e pubblicarlo al principio di ogni anno;
- e) vigilare, sul piano nazionale, alla conservazione del decoro e della indipendenza della professione osteopatica esercitata dagli iscritti al ROI;
- f) redigere e/o eventualmente aggiornare il Codice Deontologico da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci;
- g) far rispettare il codice deontologico ed esercitare, previa delibera del Collegio dei Probiviri, il potere disciplinare nei confronti degli osteopati professionisti iscritti al ROI, salvo, in ogni caso, le altre disposizioni di ordine disciplinare e punitivo previste nelle leggi e nei regolamenti in vigore;
- h) nominare uno dei componenti il Collegio Arbitrale;
- i) promuovere il dialogo ed il confronto con le parti politiche e sociali soprattutto ai fini del riconoscimento e regolamentazione della professione osteopatica;
- j) organizzare rapporti con gli Organi dello Stato ed in particolare con le

competenti Commissioni Parlamentari con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, il Ministero della Sanità ed il Ministero della Funzione Pubblica, gli Enti di Ricerca, gli Assessorati Regionali alla Sanità, le Agenzie ed altre Istituzioni Pubbliche e Private operanti nel campo sanitario, nonché gli istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico;

k) quando richiesto, rappresentare i suoi iscritti nei confronti delle Autorità dello Stato svolgendo funzioni consultive nei confronti delle Commissioni Parlamentari e, nei casi espressamente previsti dalla legge, dei Ministeri competenti nonché ogni qual volta sia ritenuto opportuno acquisirne il parere;

l) formulare valutazioni e proposte di provvedimenti, anche legislativi, diretti al riconoscimento della professione osteopatica nonché al migliore ordinamento educativo, culturale e professionale degli osteopati ad esso iscritti;

m) quando richiesto dare il proprio concorso alle Autorità centrali e/o locali dello Stato nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti legislativi che comunque possono interessare il riconoscimento e/o la regolamentazione della professione osteopatica;

n) designare, quando richiesto e/o espressamente previsto dalla legge, i rappresentanti del ROI presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere nazionale ed interprovinciale e, fintanto che non saranno attivati i Collegi Regionali e/o Provinciali, nei confronti di eventuali commissioni, enti od organizzazioni di carattere regionale, provinciale o comunale;

- o) emanare autonomamente e collegialmente comunicati, note, circolari, verbali, informative, commenti, resoconti, pareri, relazioni o altri documenti ufficiali che non abbiano il vincolo di rispetto obbligatorio da parte dei Soci;
- p) progettare e/o modificare statuti, regolamenti, e provvedimenti che abbiano un carattere di obbligatorietà e di rispetto da parte di tutti i Soci e delineare ogni altra azione ed attività di coordinamento ed indirizzo del ROI che sia necessario ed opportuno sottoporre all'approvazione da parte dell'Assemblea Generale dei Soci;
- q) programmare, coordinare ed attuare la politica economica e finanziaria del ROI secondo quanto disciplinato dal regolamento amministrativo approvato da parte dell'Assemblea Generale dei Soci;
- r) promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale e professionale degli iscritti soprattutto favorendo la formazione permanente e l'educazione continua in osteopatia;
- s) istituire in piena autonomia normativa con appositi Statuti e Regolamenti Istituti, Dipartimenti, Giunte, Consigli, Conferenze, Commissioni, Comitati, Gruppi di Studio o altri organi collegiali di rappresentanza, consuntivi e di valutazione nonché organi individuali (Responsabili Regionali e/o Provinciali, Responsabile Sito Web, etc.) o qualsiasi altra unità organizzative utili allo svolgimento dei suoi fini istituzionali;
- t) nominare i Responsabili di Area;
- u) programmare ed attuare ogni altra attività ed azione utile al conseguimento legittimo dei propri fini istituzionali;

v) assumere ogni altra iniziativa che possa giovare alla tutela degli interessi professionali, morali e giuridici degli osteopati nonché a mantenere elevato il prestigio della professione osteopatica.

4. Il Consiglio Direttivo provvede all'amministrazione dei beni spettanti al ROI e propone all'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo nelle modalità stabilite nel regolamento amministrativo.

5. Il Consiglio Direttivo, per lo svolgimento delle sue attività istituzionali, stabilisce l'importo della quota associativa annuale per la ratifica da parte dell'Assemblea Generale dei Soci.

6. Il Consiglio Direttivo può essere sciolto per gravissimi motivi che abbiano carattere di estrema urgenza quando non siano in grado di funzionare regolarmente.

7. Lo scioglimento viene disposto con delibera motivata del Collegio dei Probiviri costituito in seduta plenaria e comunicata all'Assemblea Generale dei Soci che provvede entro tre mesi ad indire nuove elezioni.

8. Sino all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo la gestione ordinaria dell'Associazione spetta al Collegio dei Probiviri.

Art. 16 - Assemblea: competenze, convocazioni

1. L'Assemblea Generale dei Soci del ROI è convocata in adunanza ordinaria, salvo eventi straordinari, in genere almeno una volta all'anno, per l'approvazione rispettivamente del bilancio preventivo e consuntivo secondo quanto disciplinato dal Regolamento amministrativo.

2. Le Assemblee straordinarie hanno luogo ogni volta che il Presidente del ROI o il Consiglio Direttivo lo reputino necessario e può essere convocata su

richiesta scritta di almeno un decimo dei Soci.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà dei soci attivi in prima convocazione mentre in seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel computo della maggioranza non sono contati come votanti gli astenuti. Nel computo del numero legale e dei votanti vengono inoltre considerati presenti gli Associati rappresentati da altri Soci a mezzo delega.

4. L'avviso di convocazione deve essere spedito dal Segretario mediante lettera di posta ordinaria o in via telematica, almeno sette giorni prima della data dell'assemblea e deve contenere l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno.

5. Il Presidente del ROI rappresenta l'Assemblea Generale dei Soci del ROI, ne convoca e presiede le sedute, ne coordina i lavori, assicura l'esecuzione delle delibere e degli orientamenti programmatici, esercita tutte le attribuzioni demandate per statuto e per regolamento.

6. L'Assemblea Generale dei Soci (o altro organo centrale e/o nazionale che la sostituisca) delibera:

- sull'approvazione del bilancio consuntivo;
- sull'approvazione del bilancio preventivo;
- sull'approvazione degli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione;
- sulla nomina dei componenti elettivi del Consiglio Direttivo;
- sulla nomina del componente elettivo del Collegio dei Probiviri;
- sulla nomina dei componenti di qualsiasi altro organo elettivo approvato dall'Assemblea;

- sulla convalida e ratifica dello Statuto, dei Regolamenti e dei provvedimenti che abbiano il vincolo di rispetto obbligatorio da parte di tutti gli Associati e su tutte le delibere del Consiglio Direttivo sulle quali si ritenga opportuno e necessario ottenere il voto di convalida da parte dell'assemblea;
- su eventuali mozioni, emendamenti, pregiudiziali, sospensive, interpellanze, interrogazioni o qualsiasi altro testo, atto o questione presentata dai Soci Attivi;
- sui ricorsi avverso ai provvedimenti disciplinari, fatti salvi i casi previsti dallo Statuto;
- sulle mozioni di fiducia o sfiducia al Consiglio Direttivo e/o agli altri organi di governo elettivi del ROI;
- sulla responsabilità degli amministratori (Consiglieri, Probiviri o altri organi del ROI);
- sulla messa in liquidazione dell'Associazione;
- su tutto quant'altro alla stessa demandato per legge, per statuto o per regolamento.

7. All'inizio della sessione o della seduta il Presidente può proporre aggiunte all'ordine del giorno per motivi di particolare urgenza ovvero su richiesta di almeno tre Soci. Le aggiunte (ordini del giorno aggiuntivi) debbono essere approvate con il voto favorevole dall'Assemblea. Gli argomenti inseriti nell'ordine del giorno aggiuntivo sono segnalati nel verbale dell'assemblea.

8. Relativamente a specifici argomenti l'Assemblea può richiedere audizioni di esperti, anche non iscritti al ROI.

9. Il Presidente del ROI assicura la disciplina dell'adunanza generale dei Soci e

stabilisce l'ordine e le modalità di discussione e di votazione sui singoli argomenti all'ordine del giorno, decidendo in merito alle questioni di carattere procedurale.

10. Gli interventi non possono superare i dieci minuti qualora si riferiscano ad argomenti di carattere generale, o i cinque minuti qualora si riferiscano a singole pratiche o gruppi di pratiche; eventuali repliche non possono superare i tre minuti. Il Presidente del ROI può consentire tempi superiori soltanto per le relazioni o sui temi di particolare rilevanza o complessità. Nessuno può intervenire più di due volte sul medesimo argomento.

11. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i Consiglieri non hanno diritto di voto.

12. Per ogni adunanza dell'Assemblea Generale dei Soci è redatto apposito resoconto (verbale dell'assemblea) a cura del Segretario contenente:

- a. la data della sessione e l'ordine del giorno;
- b. l'indicazione del numero complessivo dei Soci presenti e dei Soci rappresentati a mezzo delega;
- c. eventuali dichiarazioni dei presenti (Comunicazioni Presidenza e interventi);
- d. i termini essenziali della discussione;
- e. i risultati delle votazioni;
- f. il testo definitivo delle questioni deliberate.

13. Qualunque Socio Attivo che intenda fare iscrivere a verbale una propria dichiarazione è tenuto a consegnare il testo al Segretario del ROI nel corso dell'adunanza generale; il Segretario provvede alla protocollazione dell'atto.

14. Le delibere sono riportate a verbale per esteso con i risultati delle relati-

ve votazioni, ed hanno effetto immediato.

15. Il testo definitivo dei verbali viene ratificato nella prima riunione utile dell'Assemblea e successivamente pubblicato per esteso con i risultati delle votazioni effettuate nel libro verbali delle assemblee. Il verbale può essere pubblicato in forma riassuntiva nell'area riservata del sito dell'Associazione.

16. In caso di necessità ed urgenza il contenuto del verbale si intende approvato qualora sia pubblicato per almeno cinque giorni sul sito WEB del ROI, previa notifica ai soci, con modalità telematiche, dei motivi di urgenza e fatta salva in ogni caso la ratifica Assembleare alla prima riunione utile.

Art. 17- Votazioni

1. Le votazioni dell'assemblea sono effettuate di regola in modo palese peralzata e seduta. Su richiesta di almeno 10 Soci Attivi dell'Assemblea, formulata al termine della discussione, o per iniziativa del Presidente del ROI, la votazione ha luogo per appello nominale seguendo l'ordine alfabetico, ovvero per scrutinio segreto.

2. La votazione per scrutinio segreto è prescritta, oltre che nelle ipotesi previste dalla legge, dal regolamento e dalle norme interne, per le designazioni elettive, ad eccezione del caso in cui vi sia un solo candidato alla carica elettiva. In tal caso la votazione potrà essere palese.

3. Nel caso di scrutinio segreto le schede bianche e quelle illeggibili o comunque non valide si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

4. Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea Generale dei Soci tutti i Soci Attivi che già abbiano assolto (anche il giorno stesso dell'adunanza) al pagamento della quota associativa annuale. I Soci Attivi possono farsi rappresen-

tare a mezzo delega da altri soci, anche se componenti il Consiglio Direttivo.

5. La delega deve contenere fotocopia del documento, la firma ed il consenso scritto del Socio interessato di farsi rappresentare da un altro Associato.

La delega ai Consiglieri non è consentita solamente per le deliberazioni aventi ad oggetto il bilancio consuntivo, il bilancio preventivo ed eventuali azioni di responsabilità nei confronti dei Consiglieri. Ogni Socio può essere portatore di massimo cinque deleghe. I Soci Postulanti e i Soci d'Onore hanno diritto di intervento, ma non di voto. Inoltre, gli stessi non possono essere titolari e portatori di deleghe.

Art. 18 - La Commissione Didattica

1. Il Consiglio Direttivo del ROI ha la facoltà di istituire in piena autonomia normativa, organizzativa e gestionale e con apposito regolamento Commissioni Temporanee o Permanenti che si rivelassero necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali del ROI.

2. A tale fine il Consiglio Direttivo del ROI istituisce un organo di rappresentanza degli istituti privati per la formazione culturale e professionale in osteopatia (d'ora in avanti chiamati Scuole) riconosciuti dal ROI denominato Commissione Didattica del ROI.

3. La Commissione Didattica del ROI, quale organo collegiale dell'Associazione, ai fini del presente Statuto ha piena autonomia normativa ed organizzativa. L'autogoverno della Commissione Didattica è garanzia di libertà di insegnamento, di apprendimento e di ricerca di tutti i componenti dell'organo. Il Consiglio direttivo ha la facoltà di verificare se il regolamento della Commissione didattica sia conforme ai principi statuari dell'Associazione e di proporre le opportune modifiche.

4. La Commissione Didattica del ROI (salvo diverse delibere approvate successivamente all'entrata in vigore del presente statuto e ratificate dall'Assemblea Generale dei Soci) persegue la qualità più elevata della ricerca e della formazione osteopatica, opera per garantire e rafforzare l'autonomia statutaria, didattica ed organizzativa delle Scuole riconosciute dal ROI, la libertà d'insegnamento dei docenti, il diritto degli studenti ad un sapere critico e ad una formazione adeguata alle esigenze sociali e professionali e alla promozione dello sviluppo complessivo della società.

5. La Commissione Didattica del ROI concorre, nell'ambito delle proprie competenze stabilite dallo Statuto, all'attività di indirizzo e di coordinamento del sistema educativo, formativo e didattico del ROI, nel pieno rispetto dell'autonomia statutaria, istituzionale, didattica e scientifica delle singole Scuole riconosciute dal ROI.

6. La Commissione Didattica del ROI, inoltre, quale organo collegiale dell'Associazione, esprime pareri, secondo quanto disciplinato nei regolamenti del ROI, in quanto dovuti o richiesti; svolge, in stretto rapporto con le Scuole riconosciute dal ROI, attività di approfondimento e di studio, di dibattito e di confronto; accredita i corsi di formazione organizzati dalle scuole riconosciute dal ROI e fornisce periodicamente ai soci l'indicazione di congressi, seminari e master utili ai fini dell'aggiornamento professionale; cura, quando richiesto dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea Generale dei Soci le relazioni con le Autorità dello Stato; promuove relazioni e rapporti di collaborazione con le imprese, le forze produttive e sociali; esprime valutazioni e formula proposte finalizzate al miglioramento della didattica, della ricerca scientifica. Assume le iniziative idonee al raggiungimento di questi fini.

7. L'incarico di commissario didattico dura 5 (cinque) anni e può essere reiterato una volta sola per un totale di due incarichi.

Art. 19 - Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri esercita tutte le competenze relative al controllo dell'etica osteopatica e deontologia professionale dei Soci e della gestione amministrativa e contabile dell'Associazione ed alla definizione delle controversie tra Soci, tra Soci ed Associazione (ovvero tra Soci ed organi della stessa) nonché tra organi e Scuole riconosciute dal ROI.

2. Il Collegio dei Probiviri è composto da sette membri, che restano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili una volta sola per un totale di due mandati.

3. La carica di Probiviro è incompatibile con soggetti che, personalmente ovvero per interposta persona, rivestano una posizione direttiva (quale Direttore e/o amministratore) all'interno di Istituti privati per la formazione culturale e professionale in osteopatia (Scuole) riconosciute dal ROI.

Sull'ammissibilità alla candidatura, delibera a maggioranza semplice dei presenti, anche per delega, l'assemblea degli Associati.

4. Il Collegio giudica e comunica le sanzioni disciplinari contro il socio che con la sua condotta abbia compromesso gravemente la sua reputazione professionale e la dignità etica e deontologica della classe osteopatica in generale.

5. Ai fini del controllo della gestione, ai Probiviri spetta:

- accertare la regolare tenuta della contabilità;
- redigere una relazione sui bilanci annuali.

6. Contro le delibere e i provvedimenti del Collegio dei Probiviri è ammesso ricorso all'Assemblea Generale dei Soci convocata in adunanza ordinaria e che decide in via definitiva. L'Assemblea giudica *ex bono et aequo*, senza

formalità di procedura ed il suo giudizio è inappellabile.

7. Il Collegio dei Probiviri viene convocato ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario ovvero quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei Probiviri.

8. Le sedute del Collegio dei Probiviri sono presiedute dal Presidente; in sua assenza i membri presenti eleggono un sostituto presidente vicario per quella specifica seduta.

9. Per l'assunzione di delibere, salvo che sia diversamente disposto da norme legislative o statutarie, è necessaria l'approvazione da parte della maggioranza assoluta dei presenti salvo diverse disposizioni di cui al comma successivo. In caso di parità prevale il voto presidenziale od in caso di assenza del Presidente quello del proboviro iscritto da più tempo.

10. Le votazioni del Collegio che comportino sanzioni disciplinari contro Soci o responsabilità amministrative, devono essere prese con voto palese. Negli altri casi la votazione può essere fatta a voto palese o a scrutinio segreto, ma deve essere fatta a scrutinio segreto qualora sia richiesto anche da un solo membro del Collegio. In ogni caso deve essere data possibilità a chiunque di disgiungere la propria responsabilità da quella del Collegio.

11. Il Presidente del Collegio dei Probiviri nomina un Segretario tra i componenti, che ha il compito di redigere i verbali contenenti, la data, l'ordine del giorno, l'indicazione dei presenti e degli assenti, eventuali dichiarazioni dei presenti, i termini essenziali della discussione ed i risultati delle votazioni. Chiunque intenda fare iscrivere a verbale una dichiarazione è tenuto a consegnare il testo al Presidente nel corso della seduta.

12. Le delibere sono riportate a verbale per esteso con i risultati delle relati-

ve votazioni, ed hanno effetto immediato se non diversamente specificato, ad eccezione degli atti e provvedimenti che necessitano dell'eventuale parere vincolante e della ratifica definitiva da parte dell'Assemblea Generale dei Soci (espulsione e radiazione di Soci).

Art. 20 – Revisore legale dei conti

1. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Tesoriere, nomina il Revisore legale dei conti, regolarmente iscritto al Registro dei Revisori Contabili, e tale nomina sarà ratificata dalla prima Assemblea dei Soci.

2. Il Revisore legale dei Conti vigila sull'amministrazione dell'Associazione ed accerta la regolare tenuta delle scritture contabili. Esamina i bilanci preventivi e consuntivi ed esprime le sue osservazioni in apposita relazione scritta, firmata e resa nota agli associati.

3. In particolare, il Revisore legale dei Conti svolge le seguenti funzioni:

- a. accertare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
- b. compiere, periodicamente, accertamenti sull'entità del patrimonio e la consistenza di cassa;
- c. esaminare i libri contabili ed i bilanci, preventivi e consuntivi, prima della loro presentazione;
- d. redigere una relazione annuale, da allegare ai bilanci, contenente le proprie osservazioni sulla gestione finanziaria.

4. La durata massima dell'incarico di revisore è di cinque anni, rinnovabili una sola volta.

Sezione III

PROCEDIMENTI DISCIPLINARI –

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 21 - Sanzioni disciplinari e relativo procedimento.

1. Al Collegio dei Probiviri spetta deliberare:

- sui provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci che si rendano colpevoli per violazioni del Codice Deontologico nonché di abusi o mancanze nell'esercizio della attività o, comunque, di fatti disdicevoli all'etica osteopatica e al decoro della deontologia professionale;
- sulle impugnazioni dei rifiuti di iscrizione.

2. I Soci che si rendano colpevoli per violazioni del Codice Deontologico nonché di abusi o mancanze nell'esercizio della professione o, comunque, di fatti disdicevoli al decoro e all'etica osteopatica e della deontologia professionale, sono sottoposti a procedimento disciplinare da parte del Collegio dei Probiviri.

3. Il procedimento disciplinare è promosso d'ufficio o su richiesta del Consiglio Direttivo o di un Socio del ROI o di un soggetto terzo purché identificato.

4. Quando risultano fatti che possono formare oggetto di procedimento disciplinare, il Presidente del Collegio dei Probiviri, verificatene dettagliatamente le circostanze, assume informazioni e verifica l'attendibilità delle fonti e, dopo aver informato il Socio a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, promuove un'indagine conoscitiva finalizzata ad acquisire notizie, informazioni e documenti. I risultati dell'indagine preliminare sono riferiti al Collegio per le conseguenti deliberazioni.

5. Nel caso in cui il Collegio ritenga ci siano gli estremi sufficienti e motivati per poter procedere con un'istruttoria il Presidente del Collegio dei Probiviri fissa la data della seduta per il giudizio, nomina il **proboviro incaricato del**

procedimento il relatore e provvede a notificare all'interessato:

- a) la menzione circostanziata degli addebiti compresa l'identità dei Soci accusatori;
- b) il termine non inferiore a giorni trenta e prorogabile su richiesta dell'interessato, entro il quale egli può prendere visione degli atti relativi al suo deferimento a giudizio disciplinare e produrre le proprie contro deduzioni scritte;
- c) l'indicazione del luogo, giorno ed ora del giudizio disciplinare;
- d) l'espresso avvertimento che, qualora non si presenti alla seduta del Collegio, si procederà al giudizio in sua assenza;
- e) la descrizione degli addebiti;
- f) il termine non inferiore a giorni trenta e prorogabile una sola volta su richiesta dell'interessato, entro il quale egli può prendere visione degli atti relativi al suo deferimento a giudizio disciplinare e produrre le proprie controdeduzioni scritte;
- g) l'indicazione del luogo, giorno ed ora del giudizio disciplinare;
- h) l'espresso avvertimento che, qualora non si presenti alla seduta del Collegio, si procederà al giudizio in sua assenza.

6. Nel termine di cui alla lettera b) l'interessato può chiedere di essere sentito.

7. Il procedimento dinanzi il Collegio dei Probiviri si svolge nel pieno rispetto del diritto di difesa del socio nei confronti del quale si procede.

8. Le sanzioni disciplinari sono:

- a) l'avvertimento (diffida a non ricadere nella mancanza commessa);
- b) la censura (dichiarazione di biasimo per la mancanza commessa);

c) la sospensione dall'iscrizione dal ROI per la durata minima di giorni 15;

d) la radiazione dall'Associazione.

9. La radiazione è dichiarata dal Collegio ed è pronunciata contro il Socio che con la sua condotta abbia compromesso gravemente la sua reputazione professionale e la dignità etica e deontologica della classe osteopatica in generale.

10. Nel giorno fissato per il giudizio, il relatore espone i fatti addebitati e le circostanze emerse dall'istruttoria; quindi vengono sentiti, ove presente, il socio nei cui confronti è promosso il giudizio, nonché le eventuali persone informate dei fatti, e, eventualmente, chi ha promosso la procedura.

11. Il socio sottoposto a giudizio può comparire personalmente con facoltà di farsi assistere.

12. Chiusa la trattazione orale ed allontanato il socio nei cui confronti è attivato il giudizio, il Collegio decide.

13. Le sedute del Collegio non sono pubbliche.

14. Per ogni seduta è redatto apposito verbale contenente:

- a) la data e l'ordine del giorno;
- b) l'indicazione dei presenti ed assenti;
- c) i nomi dei Probiviri intervenuti ed eventuali dichiarazioni;
- d) i giudizi esaminati e le questioni trattate;
- e) l'esito delle votazioni;
- f) i provvedimenti presi in ordine a ciascun procedimento.

15. I dispositivi delle decisioni sono riportati nel verbale. In ogni caso deve essere data possibilità ad ogni Proboviro di disgiungere la propria responsa-

bilità da quella del Collegio.

16. La decisione deve, a pena di nullità, contenere la indicazione della data in cui è stata adottata, dei fatti addebitati e delle prove documentate assunte, l'esposizione dei motivi, il dispositivo. E' sottoscritta da tutti i membri del Collegio che vi hanno preso parte.

17. La decisione è registrata mediante deposito di tutti i documenti nel libro dei verbali del Collegio dei Probiviri. Il Presidente del Collegio dei Probiviri provvede immediatamente a consegnare una copia all'interessato.

La decisione può essere comunicata in forma orale, ove sia pronunciata contestualmente alla convocazione per l'illecito deontologico oppure tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che deve essere inviata entro 60 giorni dalla decisione.

18. I verbali dei dispositivi disciplinari sono documenti estremamente riservati e secretati di esclusiva proprietà del ROI e sono resi disponibili solo ed esclusivamente a coloro che sono stati regolarmente eletti nell'organo collegiale.

19. Contro le delibere e i provvedimenti del Collegio dei Probiviri è ammesso ricorso all'Assemblea Generale dei Soci convocata in adunanza sia ordinaria che straordinaria che decide in via definitiva.

Il ricorso deve essere presentato a mezzo di raccomandata che deve essere spedita a pena di decadenza entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione della decisione.

L'efficacia delle sanzioni decorre dalla scadenza del termine per l'impugnazione, ovvero in caso di presentazione di ricorso, dalla decisione dell'Assemblea di non accoglimento del ricorso stesso.

L'Assemblea giudica *ex bono et aequo*, senza formalità di procedura.

20. L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni.

21. Il Socio radiato dall'Associazione, trascorsi cinque anni dal provvedimento di radiazione, può ripresentare domanda di iscrizione all'Associazione del Registro degli Osteopati d'Italia.

22. Sulla istanza di reiscrizione si esprime il Collegio dei Probiviri.

Art. 22 - Clausola Compromissoria

1. Tutte le eventuali controversie tra gli associati, nonché tra Soci ed Associazione, ovvero tra soci ed organi della stessa, nonché quelle relative all'esecuzione ed all'interpretazione del presente Statuto, saranno sottoposte in via esclusiva al giudizio di un collegio arbitrale con esclusione di ogni altra giurisdizione.

2. Il Collegio sarà composto di tre membri uno scelto dalla parte che avrà richiesto l'arbitrato e l'altro dal Consiglio direttivo (da designarsi tra i soci, compresi i membri del Consiglio Direttivo o i Probiviri che siano anche soci, o tra soggetti esterni all'associazione); il terzo arbitro, con funzioni di presidente, è designato sin da ora tra uno dei Probiviri esterni, da scegliersi, tra coloro che si saranno dichiarati disponibili a svolgere l'incarico, su accordo delle parti o, in caso di disaccordo, mediante estrazione a sorte.

La parte promotrice l'arbitrato potrà, a sua scelta, esperire il relativo ricorso ad un arbitro da designarsi dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati del luogo ove avrà sede il ROI al momento del ricorso stesso.

3. L'arbitrato sarà irrituale secondo equità con giudizio *ex bono et aequo*.

4. La sede dell'arbitrato e le norme procedurali da osservare saranno decise dagli arbitri stessi all'atto dell'insediamento.

Art. 23 - Norme finali

1. Il presente Statuto, che sostituisce tutte le precedenti disposizioni in materia, sarà reso pubblico mediante atto notarile, pubblicato sul sito web, ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo al perfezionamento della procedura notarile.

2. Per tutto quanto non specificamente previsto nel presente Statuto, si rinvia alle norme in materia di enti contenute nel Codice civile ed alle leggi applicabili in materia.

3. Il presente Statuto sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi del ROI.

4. E' fatto obbligo a tutti i Soci del ROI di osservarlo e di farlo osservare.

FIRMATI: EDUARDO ROSSI – GIULIO ALMANZI.